



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico	Presidente
Stefano Grossi	Giudice Relatore
Gianpiero Madeo	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21067 iscritto sul conto giudiziale n. 21249 - reso dall'agente contabile sig. **Valletta Italo Albino** per l'Ufficio del Comune di **Lecce nei Marsi (AQ)** relativamente all'esercizio finanziario 2018, periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2018,

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 6 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità, sull'improcedibilità e sull'irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all'ampiezza dei beni interessati dalla gestione.

Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Consigliere relatore, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli.

Con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe.

Considerato in

FATTO

Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da **Valletta Italo Albino**, funzionario del Comune di Lecce nei Marsi (AQ).

Con relazione di irregolarità del 30 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di consegnatari di beni in materia di contabilità di Stato e il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per "debito di custodia", ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti".

Pertanto, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate: la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia". L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario. Nel conto del consegnatario relativo all'anno 2018, si possono identificare le principali categorie di beni inventariati: Mobilio: si tratta di arredi e suppellettili, beni destinati all'utilizzo negli uffici e nelle diverse sedi comunali. La movimentazione di tali beni non segue la logica di un magazzino inteso come deposito di materiali in attesa di utilizzo o vendita, ma piuttosto quella di assegnazione a specifici uffici o funzioni. Armamento: questa categoria include beni specifici la cui gestione è strettamente regolamentata e legata a esigenze operative particolari, non assimilabili alla gestione standard di un magazzino. Statue, busti, quadri ecc.: rientrano in questa categoria beni di natura artistica o rappresentativa, il cui inventario e gestione sono finalizzati alla loro conservazione ed esposizione, non alla distribuzione come beni di magazzino. Mobili determin. di legge: si tratta di beni mobili la cui gestione è vincolata da specifiche disposizioni normative, il che implica una tracciabilità e un utilizzo definiti, distanti dalla dinamica di un generico magazzino. Materiale demolizione edifici: la loro gestione è occasionale e legata a specifici interventi edilizi, non a flussi di magazzino continuativi.

Macchine per uffici: si tratta di attrezzature elettroniche e meccaniche destinate alle attività amministrative. La loro gestione è incentrata sull'utilizzo e la manutenzione nelle sedi di lavoro, non sullo stoccaggio e la distribuzione tipici di un magazzino. Automezzi e macchine operative: questi beni sono veicoli e macchinari utilizzati per i servizi comunali. La loro gestione riguarda l'operatività, la manutenzione e la registrazione, non la giacenza in un magazzino. Impianti speciali: si riferisce a infrastrutture e impianti specifici (come illuminazione pubblica, reti tecnologiche, ecc.) che costituiscono parte integrante del patrimonio comunale e la cui "gestione" è legata alla loro funzionalità e manutenzione sul territorio, non allo stoccaggio. Attrezzature informatiche: include computer, periferiche e altri strumenti informatici destinati all'uso da parte del personale. Non è chiarito se la loro gestione è orientata all'assegnazione e all'aggiornamento e non alla logistica di magazzino. Beni demaniali (strade, ponti ed altri beni demaniali): questi beni appartengono al demanio pubblico e sono inalienabili e imprescrittibili. La loro "gestione" consiste nella manutenzione e nella tutela del loro utilizzo pubblico, escludendo qualsiasi logica di magazzino. Fabbricati (patrimonio indisponibile): si tratta di edifici di proprietà comunale vincolati a specifiche destinazioni d'uso pubblico. La loro gestione riguarda la conservazione e la funzionalità per tali scopi, non lo stoccaggio. Terreni (patrimonio disponibile): questi terreni fanno parte del patrimonio disponibile del comune e possono essere oggetto di alienazione o utilizzazione economica. La loro "gestione" è di tipo amministrativo e patrimoniale, non di stoccaggio. Fabbricati (patrimonio disponibile): edifici comunali non vincolati a usi pubblici specifici, potenzialmente alienabili o locabili. La loro gestione è di tipo patrimoniale, non di magazzino. Terreni (patrimonio indisponibile): terreni di proprietà comunale vincolati a specifici usi pubblici, la cui gestione è finalizzata alla loro conservazione e all'utilizzo pubblico, non allo stoccaggio. La natura dei beni è tale poi da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha ritenuto che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l'inversione dell'onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l'obbligo di presentazione del conto, tenuto ben presente che la presentazione del conto costituisce automaticamente l'agente in

giudizio con incardinamento del relativo giudizio presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente, incidendo la qualifica di agente contabile su materie riservate allo Stato, non ha ritenuto, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, che sia facoltà dell'ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un'indebita invasione della competenza normativa statale.

Conclusivamente, tenuto conto che il conto include all'evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo sopra indicato e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l'atto presentato dall'agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti Sent. n. 75/2018, Sez. Piemonte e Sent. n. 38/2018, Sez. Liguria) essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

All'udienza del 28 gennaio 2026, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'improcedibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.

Assente in aula l'agente contabile Valletta Italo Albino.

Ritenuto in

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827/1924, *“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*. Ai sensi dell'art. 10 del

D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (*Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016*). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) siano in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei

beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravi sul consegnatario Valletta Italo Albino un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.

Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l’improcedibilità del giudizio di conto in questione riguardante il sig. **Valletta Italo Albino**

Spese compensate.

Così deciso a L’Aquila, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

Il giudice estensore

(Stefano Grossi)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria, li 9.02.2026

Il Direttore della Segreteria

F.TO Antonella Lanzi